

Società SRL Compagni di Scena

L'ACCADEMIA "COMPAGNI DI SCENA" IN CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "Ottorino Respighi" di LATINA

- VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;
- VISTO il D.P.R. dell'8 luglio 2005 n. 212 "Regolamento recante disciplina sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
- VISTO il D.M. del 3 luglio 2009 n.90 relativo ai Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica;
- VISTO il D.M. del 30 settembre 2009 n. 124 "Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica";
- VISTO il D.M. del 12 novembre 2009 n. 154 "Applicazione art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
- VISTO il DM dell'11 maggio 2018" Armonizzazione filiera musicale";
- VISTO lo Statuto del Conservatorio;
- VISTO "Regolamento didattico dei corsi accademici di primo e di secondo livello" del Conservatorio di Musica di Latina;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 27/3/2019 con il quale viene dato parere positivo all'approvazione del Regolamento dei corsi propedeutici;
- VISTA la determina Presidenziale del 12 aprile 2019 di istituzione dei corsi propedeutici e di approvazione del Regolamento dei corsi propedeutici adottata nelle more della ratifica della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

ADOTTA

il seguente

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI

Sommario

- Art. 1 - Istituzione dei corsi propedeutici
- Art. 2 - Attivazione dei corsi propedeutici
- Art. 3 - Durata degli studi, livelli di competenza e annualità
- Art. 4 - Tipologie di attività formative e obblighi di frequenza
- Art. 5 - Articolazione didattica
- Art. 6 - Accesso al corso: esami di ammissione
- Art. 7 - Sessioni d'esame
- Art. 8 - Voto di presentazione e passaggi di anno
- Art. 9 - Esami
- Art. 10 - Commissioni d'esame
- Art. 11 - Contemporanea frequenza di corsi diversi
- Art. 12 - Certificazioni dei livelli di competenza acquisiti
- Art. 13 - Passaggio ai corsi propedeutici provenendo dai corsi preaccademici, dall'ordinamento previgente e da corsi propedeutici di altre Istituzioni
- Art. 14 - Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti
- Art. 15 - Compimento degli studi di fascia propedeutica e accesso al livello accademico
- Art. 16 - Normativa di rinvio
- Art. 17 - Modifiche al Regolamento
- Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1

(Istituzione dei corsi propedeutici)

1. L'accademia "Compagni di Scena", in convenzione con il Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina, ai sensi del D.M. n.382 dell'11/05/2018, istituisce e organizza corsi propedeutici utili a fornire una formazione strutturata al fine di acquisire le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi accademici di primo livello senza debiti formativi.
2. La frequenza ai corsi propedeutici non rappresenta un obbligo per gli studenti interessati alla successiva procedura di ammissione ai corsi accademici.
3. La frequenza ai corsi propedeutici non costituisce titolo preferenziale in fase di esame di ammissione ai corsi accademici.

Art. 2

(Attivazione dei corsi propedeutici)

1. L'accademia di musica "Compagni di Scena" adotta i seguenti strumenti normativi per l'attivazione dei corsi propedeutici:
 - a) Il presente Regolamento di funzionamento dei corsi propedeutici;
 - b) Schema dei percorsi formativi dei vari corsi di fascia propedeutica, con definizione del corso accademico di primo livello di riferimento, delle aree formative, delle attività formative che costituiscono i corsi, delle loro tipologie, degli eventuali obblighi di presenza e delle misure orarie degli insegnamenti;
 - c) Programmi di esame di ammissione e di verifica finale delle competenze acquisite in riferimento ad ogni corso, annualità e insegnamento.

Art. 3

(Durata degli studi, livelli di competenza e annualità)

1. I corsi di fascia propedeutica sono strutturati in un unico periodo di studio triennale.
2. Il percorso didattico è articolato in più livelli di competenza, che costituiscono traguardi formativi distinti in più annualità, a seconda degli insegnamenti.

3. L'assegnazione ad uno dei tre anni di corso delle materie non triennializzate è indicativa: è possibile, a richiesta dello studente e previo assenso scritto del coordinatore di Dipartimento di afferenza del corso, posticipare ad anni successivi o anticipare ad anni precedenti frequenze ed esami previsti per le varie annualità.

4. È possibile, a richiesta dello studente e previo assenso scritto del coordinatore di Dipartimento di afferenza del corso e del docente della materia interessata, poliennializzare insegnamenti non triennializzati. La poliennializzazione è consentita solo laddove non si configuri un aggravio di spesa per l'accademia. La poliennializzazione non comporta costi aggiuntivi per lo studente.

Art. 4

(Tipologie di attività formative e obblighi di frequenza)

1. I corsi di formazione di fascia propedeutica sono costituiti di vari insegnamenti, di durata annuale o semestrale.

2. Le tipologie di attività formative sono quattro: lezioni individuali, lezioni di gruppo, lezioni collettive, laboratori. Dette tipologie sono riportate nello schema dei percorsi formativi.

3. I piani orari sono definiti in relazione ai vari insegnamenti e riportati nello schema dei percorsi formativi.

4. Per alcune materie (la disciplina principale, le materie d'insieme e comunque per quelle indicate nello schema dei percorsi) è obbligatoria la frequenza all'80% delle lezioni. Per tutte le altre materie non sussiste alcun obbligo di frequenza; in questi casi lo studente interno può provare a sostenere senza aver frequentato gli esami che certificano il corrispondente livello di competenza.

Art. 5

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione propedeutica afferiscono a 3 aree formative, riportate nello schema dei percorsi formativi e raccolte secondo un criterio misto storico/stilistico e disciplinare: strumenti e canto, musica jazz, composizione.

2. Lo studio di un secondo strumento è previsto in alcuni corsi. In particolare, lo studio del pianoforte è contemplato per i seguenti corsi principali: canto, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, percussioni, saxofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello. Gli studenti di pianoforte potranno scegliere come secondo strumento uno tra gli strumenti attivo tra i corsi. Per gli studenti di chitarra il secondo strumento potrà essere scelto tra tutti gli strumenti, escluso il pianoforte.

3. Sono attivati corsi di italiano per stranieri, finalizzati all'ottenimento delle competenze linguistiche necessarie all'ingresso al triennio e al biennio. Detti corsi comportano il pagamento di una quota supplementare, stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il corso di italiano non rilascia certificazioni ufficiali. La frequenza al corso non esime i candidati stranieri dal dover sostenere la prova di italiano per l'accesso ai corsi accademici. 4. Tutte le lezioni si svolgono di norma con cadenza settimanale; le lezioni laboratoriali, di esercitazioni corali, musica d'insieme e esercitazioni orchestrali possono essere organizzate nella forma dello stage concentrato.

Art. 6

(Accesso al corso: esami di ammissione)

1. Per potersi iscrivere ai corsi di fascia propedeutica, è necessario presentare domanda di ammissione ai corsi attivati nell'Accademia entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Accademico. Un esame di ammissione stabilisce la graduatoria dei candidati idonei; tale graduatoria costituisce riferimento per l'iscrizione, in rapporto ai posti disponibili. L'idoneità alle ammissioni comporta automaticamente la possibilità di iscrizione all'Accademia.

2. Può essere presentata domanda di ammissione per ognuna delle annualità nelle quali è articolato il corso.

3. Per l'iscrizione ai corsi di fascia propedeutica non ci sono limiti di età.

Art. 7

(Sessioni d'esame)

1. Gli esami di ammissione e di verifica dei corsi di fascia propedeutica si svolgono in sessioni analoghe e contestuali a quelle previste per gli studenti accademici: estiva, autunnale, invernale. Gli esami di ammissione vengono effettuati sempre in sessione

estiva e talvolta in sessione autunnale. Per poter sostenere gli esami è necessario presentare un'apposita domanda alla segreteria o tramite il sito della società.

2. L'offerta didattica dei corsi di fascia propedeutica è costituita dal concorrere di diversi insegnamenti, nell'ambito di un unico periodo di studio, articolato in annualità corrispondenti ai livelli di competenza. Nello schema dei percorsi formativi sono riportate le materie che prevedono lo svolgimento di una verifica che attesti il raggiungimento del livello di competenza richiesto.

Art. 8

(Voto di presentazione e passaggi di anno)

1. I professori preparatori degli studenti iscritti ai corsi propedeutici al termine dei corsi esprimono, per ciascuno di essi e per ogni disciplina una valutazione espressa in decimi. Per la maggior parte delle discipline, secondo le indicazioni riportate nello schema dei percorsi formativi, lo studente si intende promosso se il voto di presentazione è superiore a 8/10; tra 6/10 e 8/10 lo studente dovrà sostenere un esame di verifica davanti a una commissione. Un voto di presentazione inferiore ai 6/10 implica la bocciatura. Solo per alcuni insegnamenti, anch'essi segnalati analiticamente nello schema generale dei percorsi formativi, è obbligatorio sostenere l'esame finale a prescindere dal voto di presentazione del docente preparatore.

2. Nelle materie che prevedono un obbligo di frequenza è consentita al massimo una ripetenza per annualità, pena la decadenza dagli studi. Di conseguenza un corso propedeutico, includendo le eventuali ripetenze, non può mai durare più di sei anni.

Art. 9

(Esami)

1. Per accedere agli esami gli studenti, sia interni che privatisti, dovranno presentare apposita domanda alla segreteria didattica dell'accademia o tramite sito.

2. I candidati agli esami finali negli insegnamenti previsti per le diverse aree disciplinari verranno giudicati da altrettante commissioni con voti distinti ed espressi in decimi; il singolo esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.

Art. 10

(Commissioni d'esame)

1. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
2. Per ciascun insegnamento, incluso le verifiche finali, è istituita una specifica commissione d'esame. Ogni commissione è costituita da almeno tre professori del conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina della disciplina oggetto di verifica o di disciplina affine.
3. Le commissioni sono nominate dal Direttore del conservatorio.

Art. 11

(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. Viene data possibilità di iscrizione e frequenza contemporanea sino a un massimo di due corsi propedeutici, sempre previo superamento dei relativi esami di ammissione. La frequenza contemporanea può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi.
2. È consentito frequentare un corso di fascia propedeutica anche ad uno studente iscritto ad un corso di alta formazione musicale, a patto si tratti di corsi con discipline principali differenti.

Art. 12

(Certificazioni dei livelli di competenza acquisiti)

1. Per gli studenti iscritti ai corsi propedeutici e per i privatisti non frequentanti la certificazione dei livelli di competenza acquisiti viene rilasciata tramite attestazione riportante denominazione dell'insegnamento, annualità e valutazione.
2. Il Conservatorio stabilisce e pubblica sul sito istituzionale i programmi d'esami finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenza relative a tutti gli insegnamenti e per tutte le annualità previste nei corsi di fascia propedeutica.

Art. 13

(Passaggio ai corsi propedeutici provenendo dai corsi preaccademici, dall'ordinamento previgente e da corsi propedeutici di altre Istituzioni)

1. Il passaggio dai corsi preaccademici a esaurimento a quelli propedeutici di nuova istituzione avviene tramite esame davanti a una commissione composta da almeno tre docenti. Gli studenti che vengano considerati idonei al passaggio ai corsi propedeutici verranno assegnati a uno dei tre anni di corso; i non idonei potranno proseguire gli studi in laboratori liberi di base istituiti dall'accademia.
2. Licenze e compimenti conseguiti nell'ordinamento previgente e certificazioni di livello conseguite nei corsi preaccademici vengono valutate, anche ai fini di un eventuale riconoscimento riguardante alcune discipline, da un'apposita commissione composta da almeno tre docenti e nominata dal Consiglio Accademico.
3. Certificazioni conseguite in corsi propedeutici seguiti presso altre Istituzioni vengono valutate, anche ai fini di un eventuale riconoscimento, da un'apposita commissione composta da almeno tre docenti e nominata dal Consiglio Accademico.

Art. 14

(Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti)

1. E' prevista la frequenza a singole discipline; al termine del corso viene rilasciato un'attestazione finale.
2. Lo studente di corso singolo al termine delle lezioni può sostenere l'esame di verifica nelle discipline in cui esso sia previsto.

Art. 15

(Compimento degli studi di fascia propedeutica e accesso al livello accademico)

1. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di fascia propedeutica per tutti gli insegnamenti previsti, superando tutti gli esami finali, accede senza debiti ai corsi di Alta formazione musicale attivati presso il

conservatorio, previo superamento dello specifico esame di ammissione nella disciplina principale.

2. Lo studente in possesso delle certificazioni finali dei corsi propedeutici conseguite presso l'accademia non è tenuto a sostenere le prove di accesso ai corsi accademici per la verifica delle competenze di base.

Art. 16

(Normativa di rinvio)

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17

(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

2. Le modifiche possono essere proposte alla deliberazione del Consiglio Accademico dal Direttore, dai membri del Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione da adottarsi con decreto del Consiglio Accademico.

2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente il Consiglio Accademico.